

dire? Che la laurea nelle discipline sperimentali, che sono incorporate con la pratica, non richiede la prova della pratica. Io faccio questo nell'interesse vostro; poichè io non accetto l'articolo neanche in questa maniera.

Non lo faccio nell'interesse mio, perchè il mio sarebbe che lo scriveste nel peggior modo possibile. (*ilarità*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Io prego la Camera (non essendo venuto in tempo per svolgere più ampiamente le ragioni di un emendamento che avevo presentato), prego la Camera di voler prestare la sua benigna attenzione sopra un altro mio emendamento, piccolissimo per la forma, importantissimo per la sostanza. L'articolo 34 che la Commissione ha, oggi, riformato, ha per oggetto di creare l'esame di Stato per l'esercizio delle professioni.

Io non voglio ingolfarmi nella questione grande di tutte le professioni; ma mi limito solo a parlare di una professione che è rispettabilissima certo, la professione dei giuristi. I giuristi si trovano innanzi alle leggi dello Stato in questa condizione: essi soli non possono intraprendere l'esercizio della professione con la sola laurea. I medici, ottenuta la laurea, sono già medici; gli ingegneri, ottenuta la laurea, sono ingegneri; i giuristi invece, conseguita la laurea, non possono esercitare la loro professione. Ebbene, sono parecchi anni che il Parlamento ha fatto una legge completa che porta questo titolo: *Legge che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.*

In questa legge, o signori, tutto è previsto, tutto è considerato. Non tocca a me, nè alla Camera interessa, in questo momento, di fare la critica della legge in vigore.

Il giurista che ha conseguita la laurea in un'Università, è obbligato a sottoporsi ad un tirocinio, tirocinio che la legge stabilisce, per lo meno, di due anni, tirocinio di cui la legge ha anche stabilito le garanzie. E quando si è finito questo tirocinio, la legge ha stabilito un esame di cui la principale responsabilità, o signori, è affidata ad un ordine, ad un ceto, ad una corporazione, chiamiamola così, perchè così l'ha chiamata anche il legislatore. A questa corporazione, adunque, è affidata così la cura del decoro della propria casta.

Il ceto stesso dei giuristi, rappresentato dai più eminenti che si trovano in ogni centro, i quali provvedono all'esame, dopo compiuto il ti-

rocinio, per conferire il diritto ad esercitare la professione. E questo diritto si acquista, o signori, al momento in cui, previa la deliberazione del Consiglio dell'ordine, si ottiene l'iscrizione nell'albo.

Ora io domando: se viene una legge generale la quale vuole creare quest'istituto dell'esame di Stato per garantire meglio la società in rapporto al servizio che possono prestare alla stessa, principalmente i medici e gl'ingegneri, ebbene io l'approverò volentieri. Ma perchè toccare una materia la quale si trova già perfettamente regolata da un'altra legge? per qual motivo?

L'egregio relatore che sostiene la legge, l'altro giorno diceva: ma sapete a che cosa serve l'esame di Stato? Serve a dare una specie di garanzia che colui il quale ha frequentato l'Università, sia o no laureato, sia veramente un giureconsulto. Ma, con buona pace dell'egregio relatore, egli, che tanto pratico è di queste materie, mi consenta di dire che non si creano i giureconsulti, nè varranno cento bolli governativi a far diventare giureconsulto uno studente per quanto bravo, per quanto egli sia pronto a rispondere alle più alte tesi d'indole scientifica che gli si possano porre dinnanzi nell'esame di Stato.

Il giureconsulto si forma colla vita pratica, colla pratica degli affari.

È lì, o signori, che si può acquistare, e dopo un certo tempo non breve, il titolo e la fama di abile giureconsulto. Dunque lasciamo stare questa poesia che l'esame di Stato ci darà belli e formati i giureconsulti che fino ad ora non abbiamo avuti. Non diciamo questo, ma non tocchiamo una legge fatta a questo riguardo. Dimodochè, io dico così: Se vogliamo stabilire nuove garanzie, stabiliamole; ma dove ci songià non facciamo delle superfetazioni, delle aggiunte inutili che possono anche avere l'apparenza di un impiccio, di un ostacolo maggiore.

Dove mancherebbero queste garanzie, per la medicina, per l'ingegneria, vadano gli studenti di quelle Facoltà a subire quest'altra prova; ma per i giuristi, dal momento che c'è una legge che stabilisce le garanzie della loro professione, legge che manca ora per i medici e per gli ingegneri, lasciamo stare il loro ordinamento; non c'è bisogno di toccarlo.

Ecco la ragione semplicissima per cui io ho domandato che all'articolo 34 si aggiungesse la parola *sola*, dove dice: " Per l'esercizio delle professioni, per le quali attualmente si richiede la *sola* laurea. „ Per queste tali professioni è giusto